

***REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE***

Approvato con delibera C.C. nr. 20 dd. 31.07.2007. In vigore col 14.08.2007.

INDICE

Art. 01 – Definizione di cimitero	pag. 3
Art. 02 – Individuazione del cimitero	pag. 3
Art. 03 – Tipo di sepolture ammesse	pag. 3
Art. 04 – Uso e diritto al cimitero	pag. 3
Art. 05 – Elementi e manufatti che compongono il cimitero	pag. 3
Art. 06 – Piano di utilizzo	pag. 4
Art. 07 – Dimensioni, distanze e profondità delle fosse	pag. 4
Art. 08 – Deposizione dei cadaveri nel feretro	pag. 4
Art. 09 – Trasporto dei cadaveri	pag. 4
Art. 10 – Inumazioni	pag. 5
Art. 11 – Mantenimento delle tombe	pag. 5
Art. 12 – Concessione di tombe di famiglia	pag. 6
Art. 13 – Cessione tombe di famiglia	pag. 7
Art. 14 – Scadenza concessione tombe di famiglia	pag. 7
Art. 15 – Nicchie	pag. 7
Art. 16 – Esumazioni ordinarie e straordinarie	pag. 8
Art. 17 – Responsabile operativo e del servizio di custodia del cimitero	pag. 8
Art. 18 – Polizia del cimitero	pag. 9
Art. 19 – Tariffe per i servizi cimiteriali	pag. 10
Art. 20 – Disposizioni finali	pag. 10

Art. 1
Definizione di cimitero

1. Il cimitero è il luogo preposto alla sepoltura dei cadaveri; pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 29.09.1964 nr. 847, esso è parificato alle opere di urbanizzazione primaria, indispensabile ed obbligatorio in ogni Comune.
2. Il cimitero deve essere costruito o adeguato alle disposizioni tecniche previste dal Capo X del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 nr. 285.

Art. 2
Individuazione del cimitero

1. Nel Comune di Carano è individuato un cimitero, costituito dalla p.f. 103 e dalla p.ed 350 C.C. Carano; esso è situato a Carano, in adiacenza alla Chiesa di S. Nicolò.

Art. 3
Tipo di sepolture ammesse

1. Nel cimitero di Carano sono ammesse solo sepolture per inumazione di salme, nonché la conservazione delle ceneri provenienti da cremazioni.

Art. 4
Uso e diritto al cimitero

Nel cimitero di Carano devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - a) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/1990;
 - b) i resti mortali delle persone sopra indicate.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1), possono essere sepolti nel cimitero di Carano, su richiesta e previa autorizzazione del Sindaco, i cadaveri ed i resti mortali di persone non residenti nel Comune al momento della morte, purchè sussista una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il defunto o i suoi ascendenti siano stati residenti nel Comune di Carano;
 - b) vi sia impossibilità economica al trasporto della salma nel Comune o stato di residenza;
 - c) il defunto abbia parenti entro il primo grado residenti nel Comune.
 3. In casi diversi da quelli precedentemente elencati, è rimesso alla discrezionalità del Sindaco, sentita la Giunta comunale, il rilascio, su richiesta, dell'autorizzazione.

Art. 5
Elementi e manufatti che compongono il cimitero

1. Il cimitero di Carano è costituito dal muro di cinta perimetrale munito di 2 cancelli; dall'area per inumazione; dai vialetti principali che dividono i settori, pavimentati in porfido; dai vialetti intorno alle fosse, pavimentati esclusivamente con ghiaio bianco o di fiume e dai monumenti funebri.

Art. 6
Piano di utilizzo

L'area destinata all'inumazione del cimitero di Carano è suddivisa in 4 settori; l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun settore e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, come stabilito dall'art. 69 *del DPR. 285/1990.*

Art. 7
Dimensioni, distanze e profondità delle fosse

1. Seguendo il piano di utilizzo, le fosse devono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 su tutti quattro i lati, esse devono avere una larghezza di ml. 0,80 per ml. 2,20 di lunghezza ed una profondità non inferiore a ml. 2 misurati dal piano del cimitero.

Art. 8
Deposizione dei cadaveri nel feretro

1. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione e prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Sindaco può autorizzare l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura o alla cremazione a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario dell'ASL (o chi ne fa le veci) constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute; le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite da Ditte specializzate, con oneri a carico dei richiedenti. Il Sindaco può autorizzare le anzidette esumazioni in qualsiasi periodo di tempo e, compatibilmente con le condizioni climatiche, in qualsiasi periodo dell'anno, esclusi i mesi di luglio e di agosto.
4. Qualora il coordinatore sanitario dell'ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o anche sostituzione del feretro.
5. Nell'autorizzazione del Sindaco sono riportate tutte le precauzioni che, caso per caso, verranno dettate dal coordinatore sanitario dell'ASL. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni nominati dal Sindaco.
6. Delle operazioni compiute deve essere redatto, dal custode del cimitero, processo verbale in duplice copia, delle quali una è conservata dal custode stesso e l'altra è depositata c/o l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 9
Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto delle salme al cimitero avviene di norma a cura di persone incaricate dalla famiglia del defunto, mentre l'operazione di sepoltura viene eseguita dal personale comunale.
2. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla chiesa al cimitero, oppure, se non vengono eseguite funzioni religiose, dall'abitazione al cimitero; i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Il trasporto delle salme fuori dal Comune dovrà farsi, con apposito carro chiuso, direttamente dal domicilio o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria nel caso in

cui si svolgono anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo; i necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

4. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione a seguito della quale si procederà al seppellimento con le consuete modalità di registrazione; le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto o dalla Chiesa ove il feretro potrà essere depositato per il tempo strettamente necessario, fatte salve disposizioni diverse citate nell'autorizzazione.

Art. 10 ***Inumazioni***

1. Non è possibile inumare in una fossa del campo comune una salma destinata ad una tomba di famiglia, a meno che questa non possa più accogliere salme per mancanza di spazio; in questo caso l'inumazione in fossa del campo comune - preferibilmente in spazi disponibili delle file già occupate - sarà solo temporanea.
2. Il cippo portante il numero progressivo della fossa e la targhetta con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, sarà fornito dal Comune e posto dal custode del cimitero, il quale ne curerà, coperta la fossa con la terra, il regolare assetto definitivo.
3. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza; l'operazione verrà fatta con corde o a braccia e, deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito colmata a cura del custode del cimitero o di specifici addetti o dei parenti assistiti dal custode.
5. Salvo disposizioni dell'Autorità giudiziaria, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 11 ***Mantenimento delle tombe***

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
2. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a cm. 50; le piante ed arbusti di maggiore altezza debbono venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune: in caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità al taglio ed anche allo sradicamento.
3. Sulle fosse nel campo comune è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, pietra o marmo entro le seguenti dimensioni massime: altezza m. 1,00, larghezza m. 0,70, lunghezza m. 1,40.
4. Le scritte devono limitarsi al nome, cognome, data di nascita e di morte: possono comparire in aggiunta l'età del defunto ed il nome di chi fa apporre il ricordo; altre scritte vanno autorizzate dal Sindaco.
5. Tali ricordi, al momento dell'esumazione ordinaria, restano di proprietà del Comune, se non ritirati dai familiari entro un mese.

Art. 12
Concessione di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone residenti nel Comune di Carano, per sé e per i familiari;
 - b) ad una persona non più residente nel Comune di Carano, ma che risulti esserlo stata nel passato;
 - c) ad enti, fondazioni, famiglie religiose con sede nel territorio di Carano.
2. Riguardo al requisito della residenza di cui al comma 1), lettere a) e b), si specifica che il richiedente la concessione deve aver maturato personalmente una residenza anagrafica nel Comune di Carano per un periodo non inferiore a 50 anni, ovvero, in mancanza, una residenza personale, unitamente a quella di un proprio parente entro il primo grado in linea retta o entro il secondo grado in linea collaterale non inferiore a 50 anni.
3. A parziale deroga di quanto stabilito nel comma 1), una volta soddisfatte le richieste presentate dai soggetti ivi indicati, le tombe di famiglia eventualmente disponibili possono essere altresì concesse, esclusivamente per sé, a persone non residenti che dimostrino il proprio storico radicamento col territorio comunale ovvero che abbiano svolto attività od eseguito opere particolarmente significative in favore della comunità di Carano ovvero abbiano acquisito particolari benemerienze e legami nei confronti della comunità medesima.
4. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 10 (dieci) oppure di anni 20 (venti) dalla data dell'atto di concessione, salvo rinnovo a scadenza ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 14.
5. Nel caso cui al comma 1), lettera a), i concessionari dell'inumazione familiare trasmettono la concessione della sepoltura privata ai loro parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) fino al secondo grado, escluso ogni altro. La concessione è sospesa con la morte del concessionario; la sua efficacia prosegue solo in presenza di indicazione testamentaria o di accordo documentato fra i predetti parenti, che deve intervenire entro e non oltre un anno, pena la decadenza dalla concessione. Durante il periodo di sospensione, permane il diritto alla sepoltura da parte degli aventi diritto nei confronti del concessionario defunto. Dopo l'individuazione del nuovo concessionario, il diritto di sepoltura prosegue nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 6).
6. Tra i parenti del concessionario aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera a) del comma 1) sono compresi:
 - il coniuge del concessionario;
 - i fratelli e le sorelle con i rispettivi coniugi;
 - gli ascendenti ed i discendenti in linea retta fino al secondo grado.
7. Il Sindaco può consentire di volta in volta e su richiesta scritta del concessionario pro tempore la inumazione delle salme delle persone indicate all'art. 93, comma 2 del D.P.R. 285/1990.
8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del comma 1) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
9. Nel caso in cui il personale cimiteriale verifichi la necessità del riordino di una o più tombe di famiglia, il Comune provvederà d'ufficio addebitando la spesa effettivamente sostenuta (ore di lavoro, certificate dal responsabile del cantiere + oneri per eventuali materiali necessari) al concessionario.
10. Il canone di concessione per ogni tomba di famiglia è stabilito in € 40,00 annui. Esso andrà versato al Comune in un'unica soluzione (canone annuo x nr. anni concessione) prima della firma dell'atto. Gli importi ricavati verranno utilizzati per la cura e la manutenzione del cimitero e, per la parte eccedente le effettive necessità, per gli ulteriori

scopi consentiti dalla legge.

11. Su tutta la materia delle sepolture private il Comune intratterrà ogni rapporto solo con il concessionario e, dopo la sua morte, con i soggetti indicati al comma 5).
12. La concessione di nuove tombe di famiglia deve risultare da regolare atto scritto esteso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Art. 13

Cessione tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati; nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia, il Comune rientra nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune la somma indicata all'art. 12.
3. Nessuna opera, di qualunque ed anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 14

Scadenza concessione tombe di famiglia

1. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi; in mancanza, verrà affisso avviso all'albo comunale per 20 giorni consecutivi.
2. Scaduto il periodo della concessione, gli interessati potranno chiederne la conferma e ciò purché consti al Comune che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba; la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la tomba ritornerà nella libera disponibilità del Comune, che dovrà adottare regolare provvedimento da parte della Giunta comunale; nel caso invece di domanda e di constatata regolarità del subentro, la riconferma della concessione verrà accordata ai sensi dell'art. 12.
3. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 20 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 nr. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 20 anni dalla inumazione dell'ultima salma ove si verificano le circostanze indicate dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
4. Per quanto concerne la definizione cronologica della situazione esistente, in assenza di altra documentazione probante, si procederà all'acquisizione di informazioni verbali onde suddividere le tombe di famiglia in tombe con concessione antecedente al 1960 o successiva a questa data. Nel primo caso la concessione scadrà il 31.12.2009; nel secondo caso la scadenza sarà fissata entro il 2050 con delibera di Giunta comunale, senza che ciò costituisca rinnovo di concessione e quindi senza oneri per i concessionari.

Art. 15

Nicchie

1. Nel cimitero sono disponibili e possono essere date in concessione delle nicchie, per collocarvi le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione (cosiddette urne cinerarie). Il diritto di concessione delle nicchie è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione; esso non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. Il diritto di concessione individuale ha la durata di di anni 10 (dieci) oppure di anni 20

(venti) dalla data della concessione, salvo eventuale rinnovo a scadenza.

3. La concessione delle nicchie deve risultare da regolare atto scritto esteso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
4. Il canone di concessione per ogni nicchia è stabilito in € 20,00 annui. Esso andrà versato al Comune in un'unica soluzione (canone annuo x nr. anni concessione) prima della firma dell'atto. Gli importi ricavati verranno utilizzati per la cura e la manutenzione del cimitero e, per la parte eccedente le effettive necessità, per gli ulteriori scopi consentiti dalla legge.
5. Le lampade votive, le decorazioni e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie necessitano dell'autorizzazione del Sindaco; è comunque vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm.

Art. 16

Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno dopo 10 anni dall'inumazione secondo un piano annuale disposto dal Sindaco.
2. Per le esumazioni ordinarie, almeno un mese prima della loro esecuzione, verrà esposto avviso all'Albo pretorio e presso il cimitero onde consentire agli aventi diritto il recupero di quanto previsto nei commi che seguono.
3. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private in concessione nel recinto del cimitero, ovvero nella tomba di un familiare successivamente deceduto ovvero in altro cimitero, rinchiusa in una cassetta a norma di Legge.
4. Le lapidi, i cippi, ecc... devono essere ritirati dai familiari entro un mese; in caso contrario essi rimarranno di proprietà del Comune.
5. Le cose di valore che venissero rinvenute verranno custodite dal Comune per essere restituite agli eredi legittimi, se questi sono conosciuti od altrimenti alienate a favore del Comune.
6. Le esumazioni straordinarie autorizzate dal Sindaco, previo nulla osta del coordinatore sanitario, verranno eseguite a norma dell'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 17

Responsabile operativo e del servizio di custodia del cimitero

1. Il Responsabile operativo e del servizio di custodia del cimitero è un dipendente del Comune o altro incaricato nominato con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.
2. Il Responsabile del servizio, anche in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio dello stato civile:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro di inumazione;
 - c) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere;
 - d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti in genere;
 - e) vigila affinché non si commettano danni, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue adiacenze ed affinché le persone che entrano nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori,

- lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- g) vigila affinché, senza avviso od autorizzazione del Comune, non vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) predispone, secondo il piano di esumazione di cui all'art. 16, il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri.
3. Il personale del cimitero dipende amministrativamente:
- a) dal Responsabile del personale;
 - b) dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi e le disposizioni tecniche in generale;
 - c) dal Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
4. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri non destinati alla sepoltura nel cimitero, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
5. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'autorizzazione.

Art. 18
Polizia del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco.
2. Qualsiasi veicolo potrà raggiungere il retro del cimitero soltanto per esigenze di servizio del medesimo; è assolutamente vietata l'introduzione nel cimitero dei cani o di altri animali, anche se legati con catena o al guinzaglio.
3. Il viale centrale, come i laterali saranno tenuti nel miglior ordine. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata ed asportata.
4. E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti deposti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...
5. Se questi però, a causa del tempo trascorso o delle intemperie, venissero a cedere e non possano più essere rimessi a posto, sarà cura del custode asportarli qualora, a seguito di suo avviso, non fossero riparati dalle famiglie interessate entro tre mesi. Le eventuali spese sostenute dal comune verranno addebitate ai soggetti obbligati.
6. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo.
7. Qualunque asportazione indebita di materiali, di addobbi o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata.
8. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle lapidi, ecc..
9. E' assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità giudiziaria o al personale addetto o assistente per disposizione di legge o regolamento all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
10. Chiunque abbia all'interno del cimitero un contegno non conveniente, sarà diffidato dal custode o dalla polizia municipale ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato; restano salve ed impregiudicate le sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 19

Tariffe per i servizi cimiteriali

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali sono deliberate dal competente Organo del Comune in base alle vigenti disposizioni di Legge e statutarie.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, a quelle del T.U. delle Leggi sanitarie 27.07.1934, nr. 1265 ed alle ulteriori norme vigenti nel tempo in materia.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera con cui viene approvato.
3. Ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.